

Trust e quadro RW nuove regole

Londra, Venerdì 24 gennaio 2014

GRANGE CITY HOTEL 8-14 Cooper's Row LONDON EC3N 2BQ

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 167/90

Legge 231/2007

Legge 6 agosto 2013 art. 9 comma 1

Circolare A.E. 38/E del 23/12/2013

D.L. 167/90 riformulato art. 4

Obbligo compilazione RW non il “titolare formale” ma il “titolare effettivo”

E' titolare effettivo

- persona fisica
- ente non commerciale
- società semplice

che sia determinato e beneficiario del 25% o più del patrimonio

D.L. 167/90 riformulato art. 4

Per le persone fisiche si allarga la platea:

Parenti entro il 3°

Affini entro il 2°

- Si pongono pertanto i noti e ricorrenti problemi di individuazione del titolare effettivo nei casi di :
 - beneficiari *vested vs contingent*
 - beneficiari non individuati
 - beneficiari non nominati
 - trusts di scopo
 - beneficiari inconsapevoli

Appare infatti pacifico che il beneficiario individuato e *vested*, secondo la prassi dei Trusts, sia titolare effettivo del Trust qualora i suoi diritti riguardino il 25 % o piu' del patrimonio (o meglio del capitale - *principal*) del Trust, a nulla rilevando i beneficiari del reddito nell'individuazione del Titolare Effettivo

Viceversa, se il beneficiario sia non sia *vested*, ovvero sia *contingent* a nostro avviso non puo' essere considerato Titolare Effettivo a prescindere dal capitale che potrebbe eventualmente essergli assegnato essendo portatore di mere aspettative ed il suo diritto a ricevere i beni potrebbe non sorgere mai

Se invece il beneficiario non è nominato, ma la persona o le persone sono univocamente individuabili, si ricade nei casi precedenti. E' l'ipotesi in cui i beneficiari siano individuati in una categoria di persone; le singole persone che esistono ed appartengono in quel determinato momento alla categoria (beneficiari attuali) saranno così individuate singolarmente e nominativamente.

D.L. 167/90 riformulato art. 4

Non sembra esservi obbligo di duplicazione

I beni detenuti all'estero dichiarati dalla persona fisica non deve dichiararli anche il Trust.

Il trust deve dichiarare la quota dei beni detenuti all'estero quando non è attribuibile ad un titolare effettivo.

Il beneficiario residente di un Trust estero che non è “ titolare effettivo” deve comunque dichiarare la sua quota di patrimonio all'estero detenuto dal Trust estero (e questa è una grossa forzatura perché la legge non lo prevede).

Il Trustee non può mai essere ritenuto titolare effettivo dei beni in Trust in assenza di altri titolari effettivi, quindi non ha mai obblighi in tale senso perché amministra i beni segregati in Trust non nel proprio interesse.

il Trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi ed a comunicare loro i dati utili alla compilazione del quadro RW (ma ve lo immaginate voi il Trustee estero come possa essere obbligato da una normativa secondaria emessa in un paese estero come l'Italia ?

Nulla dice la circolare sui casi di beneficiario inconsapevole, non determinato, etc, come avevamo identificato

Nelle varie previsioni tecniche per la dichiarazione il titolare effettivo beneficiario del Trust è considerato sempre di più' alla stregua di un socio rilevante di una società, quindi, come nel caso della società, si attiva una sorta di proiezione trasparente nella proprietà personale di beni detenuti in Trust.



Savona – via Paleocapa 2/9

Milano – C.so porta Vittoria 28

Tel 019 850605

Email: infostudiogiuseppelepore.it

www.studiogiuseppelepore.it